

Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)

Modifica del 16 settembre 1998

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 gennaio 1971¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 15c Computo delle rendite vitalizie con restituzione

¹ Il valore di riscatto delle rendite vitalizie con restituzione è computato come sostanza.

² Nessun interesse ipotetico del valore di riscatto è computato come reddito determinante.

³ Come reddito determinante sono computate:

- a. la singola rendita versata, fino all'80 per cento;
- b. un'eventuale partecipazione alle eccedenze, integralmente.

Art. 17 cpv. 2, 3, 5 e 6

^{2 e 3} *Abrogati*

⁵ In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.

⁶ Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.

Art. 22a Pagamento a terzi

L'articolo 76 OAVS² è applicabile per analogia. È fatto salvo l'articolo 22 capoverso 4 nel caso di prestazioni complementari accordate retroattivamente.

¹ RS 831.301

² RS 831.101

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

16 settembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0753